

(N. 825)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 novembre 1954 (V. Stampato N. 91)*

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, FRANZO, DE MARZI Fernando, NATALI Lorenzo, CHIARINI, SODANO, FABBRI, STELLA, CARONIA, GRAZIOSI, BUCCIARELLI DUCCI, GATTO, GORINI, FARINET, MARENGHI, PUGLIESE, BURATO, FINA, BOLLA, ZANONI, BERTONE, FERRARI Riccardo, MONTE, GOZZI e GEREMIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame
e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

Art. 2.

Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 set-

tembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonchè alla custodia ed al governo degli ani-

mali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano, annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, semprechè le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI